

PROVINCIA DI VERONA

Verbale n. 31 del 20/05/15

IL PRESIDENTE

Deliberazione n. 80

L'anno 2015, il giorno 20, del mese di maggio, nella sede della Provincia di Verona, il Presidente, Antonio Pastorello, adotta il seguente provvedimento, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e, in particolare, dell'articolo 1, commi da 51 a 66.

Assiste il Segretario generale, Roberto Maria Carbonara.

Oggetto: Direttive per il prelievo venatorio di selezione degli Ungulati (Cervidi e Bovidi) sul territorio provinciale.

Il Presidente

Il Segretario generale



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Deliberazione n. 80 del 20 MAG 2015

Oggetto: Direttive per il prelievo venatorio di selezione degli Ungulati (Cervidi e Bovidi) sul territorio provinciale.

Il Presidente

Visti:

- a legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", ed in particolare il comma 55 dell'articolo 1, in ordine agli organi delle province;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 19, comma 1, lett. f), che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia;
- l'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che individui il capriolo, il camoscio, il cervo, il daino e il muflone, quali specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre;
- l'articolo 18, comma 2, della sopraccitata legge n. 157/92, con il quale si stabilisce che "*la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1*";
- l'articolo 11 - quattordicesimo, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" (legge finanziaria 2006), nel quale si stabilisce che "*le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classe d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati, appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157/92*";
- l'articolo 16, comma 4, della sopraccitata L.R. 50/93 per il quale le Province che hanno territori compresi nella zona faunistica sopraddetta integrano il calendario venatorio regionale e riportano i piani di abbattimento degli Ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per la caccia di selezione, le modalità di esecuzione della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve;
- il regolamento provinciale per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, approvato con deliberazioni del Consiglio provinciale n. 73 e 74 del 25 e 26 novembre 2003 e successivamente modificato, in merito al prelievo degli Ungulati;

Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
(Ivano Confortini)	(Ivano Confortini)	(Carlo Pofi)	(Roberto Maria Carbonara)

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 36 in data 10 luglio 2003, così come modificata dalla deliberazione n. 60 del 25 maggio 2006, con la quale sono state approvate le disposizioni per l'istituzione dell'albo provinciale dei cacciatori esperti accompagnatori nella caccia di selezione agli Ungulati, prevedendo, in particolare, i requisiti per il mantenimento e la decadenza della sopraccitata qualifica;
- le Linee guida per la gestione degli Ungulati Cervidi e Bovidi redatte nel 2013 dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nelle quali, tra l'altro, sono stati previsti i periodi per la caccia selettiva degli Ungulati;
- il parere dell'I.S.P.R.A., prot. n. 13482 del 25 marzo 2015, ns. prot. n. 28741 in medesima data, in ordine ai tempi di prelievo delle diverse specie di Ungulati (Cervidi e Bovidi) per la stagione venatoria 2015/2016;

dato atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 59 in data 17 aprile 2014 sono state approvate le direttive per il prelievo venatorio degli Ungulati (Cervidi e Bovidi) sul territorio provinciale;

ritenuto opportuno, alla luce, sia delle esperienze maturate durante la passata stagione venatoria 2014/2015 con particolare riferimento all'organizzazione del prelievo selettivo e dell'assegnazione dei capi di Ungulati da abbattere, sia delle recenti modifiche apportate alla legge statale sulla caccia n. 157/1992 con riguardo alla possibilità di praticare il prelievo anche su terreni coperti da neve nei territori appartenenti agli Ambiti territoriali di caccia, apportare alcune variazioni ed integrazioni alle vigenti direttive per il prelievo dei Cervidi e Bovidi, con l'obiettivo di un miglioramento, dal punto di vista operativo, dell'intera attività;

considerato che tali integrazioni hanno anche quale obiettivo quello di valorizzare ulteriormente il ruolo degli istituti venatori pubblici e privatistici nella formazione, programmazione, attuazione e rendicontazione dell'attività di prelievo, analogamente a quanto già avviene in altre province dell'area alpina ove la caccia di selezione viene praticata con successo da anni con contingenti di prelievo molto più ingenti rispetto a quelli previsti nella provincia di Verona;





considerato, infine, che tra gli obiettivi delle modifiche apportata alle direttive per il prelievo degli Ungulati, vi è anche quello di favorire il completamento dei piani di abbattimento assegnati, consentendo un ampliamento delle giornate di caccia, analogamente a quanto già previsto in altre province dell'area alpina, tra cui anche quella di Belluno;

delibera

1. di approvare le direttive per il prelievo venatorio di selezione degli Ungulati (Cervidi e Bovidi) in provincia di Verona, di cui all'allegato A), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che le presenti direttive sostituiscono quelle emanate con la precedente deliberazioni della Giunta provinciale n. 59 in data 17 aprile 2014.

Il Presidente
(Antonio Pastorello)




Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
(Ivano Confortini) 	(Ivano Confortini) 	(Carlo Poli) 	(Roberto Maria Carbonara) 

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole. ✓

Data. 20/05/2015


Dirigente
(Carlo Poli)


Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Data. 20/05/2015



Il Segretario generale
(Roberto Maria Carbonara)

che si compone di n. 9 pagine

Il Presidente



Il Segretario generale



DIRETTIVE PER IL PRELIEVO VENATORIO DEGLI UNGULATI (CERVIDI E BOVIDI) IN PROVINCIA DI VERONA

1. GENERALITA'

Nei Comprensori alpini (Riserve alpine di caccia) e negli Ambiti territoriali di caccia, limitatamente alle zone ove sono state condotte le operazioni di censimento, il prelievo degli ungulati (Cervidi e Bovidi) viene effettuato nel rispetto dei piani di abbattimento selettivo approvati dal Servizio tutela faunistico ambientale.

Il numero complessivo dei capi assegnati a ciascun Comprensorio alpino e/o A.T.C. e la loro ripartizione nella classe dei maschi e in quella complessiva di femmine e piccoli sono elementi tassativi del piano di prelievo annuale e non possono essere superati; nel caso del camoscio costituisce elemento tassativo del piano di prelievo non superabile solo il numero complessivo dei capi assegnati. Le ulteriori articolazioni del programma di prelievo annuale nelle diverse classi sociali (e di sesso nel caso del camoscio) hanno invece significato tecnico-gestionale.

Il piano d'abbattimento assegnato dovrà essere completato; in caso contrario, in assenza di valide motivazioni, saranno applicate dalla Provincia specifiche restrizioni al prelievo nella successiva stagione venatoria nei confronti del Comprensorio alpino/A.T.C. interessato.

Non sono conteggiabili nel piano di prelievo i capi ritrovati morti per malattia o incidente. Tutti i capi abbattuti illecitamente devono, invece, essere detratti dal piano di prelievo.

L'organizzazione, i tempi e le modalità del prelievo delle diverse specie di ungulati, previsti dalle presenti direttive per i Comprensori alpini e AA.TT.C. si applicano anche per le Aziende faunistico-venatorie, laddove vengono approvati dalla Provincia i relativi piani di abbattimento alle singole specie di ungulati, sulla base della proposte gestionali dalle stesse predisposte a seguito dello svolgimento dei censimenti faunistici.


Il Servizio tutela faunistico ambientale, ai fini di ottimizzare le operazioni di prelievo, potrà apportare variazioni e integrazioni alle presenti direttive, con particolare riferimento alle fasi di organizzazione e attuazione, nonché alle procedure conseguenti l'abbattimento e la valutazione della classe d'età.

2. ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO DI SELEZIONE

La caccia di selezione è organizzata assegnando i capi previsti nel piano di prelievo ai singoli Comprensori alpini o A.T.C.. Per esigenze di equilibrata realizzazione dei piani di abbattimento, può essere disposta in corso di stagione, da parte del Servizio tutela faunistico ambientale, la riassegnazione di eventuali capi aggiuntivi rispetto ai piani assegnati a ciascun istituto venatorio: le riassegnazioni dovranno essere effettuate in base alla disponibilità residua dei piani di abbattimento e in riferimento alla graduatoria di merito sui prelievi già realizzati.

I relativi comitati di gestione, dopo aver formulato la graduatoria di merito, autorizzeranno i cacciatori per l'uscita di selezione mediante il rilascio di apposita autorizzazione e del relativo contrassegno, strettamente personali e non cedibili per alcuna ragione.

Il presidente o suo delegato del Comprensorio alpino o A.T.C. o il concessionario, in caso di A.F.V., assegna ai singoli cacciatori il capo (o i capi) da abbattere sulla base del piano di pre-



lievo assegnato dalla Provincia e secondo le modalità previste al punto 10. delle presenti direttive. Nell'assegnazione dei capi da prelevare si dovrà, in particolare, garantire l'impossibilità che vengano abbattuti capi non contemplati nel piano.

Il cacciatore al quale è stato assegnato il capo dovrà provvedere al ritiro dell'autorizzazione e del contrassegno entro i tre (3) giorni antecedenti la data d'inizio del periodo di caccia previsto. In caso di mancato ritiro o di mancata effettuazione dell'uscita programmata, in assenza di giustificati motivi o di adeguato preavviso al presidente o suo referente, vanno applicati al cacciatore i provvedimenti accessori di cui al punto 10.. Il presidente, o suo referente, provvederà successivamente e tempestivamente a riassegnare il capo in questione ad altro cacciatore nel rispetto di criteri stabiliti al punto 10. delle presenti direttive.

L'esercizio della caccia di selezione è consentito esclusivamente ai soci-iscritti alla Riserva alpina o A.T.C. per la stagione venatoria in corso, in possesso del tesserino venatorio della relativa stagione, della licenza e assicurazione in corso di validità. Nelle more della predisposizione e distribuzione del tesserino venatorio, la Regione, con apposito provvedimento, potrà autorizzare l'utilizzo di documenti di registrazione delle uscite e degli abbattimenti rilasciati dalla Provincia.

Oltre alla documentazione di cui sopra (tesserino venatorio, licenza, assicurazione e autorizzazione rilasciata dalla Riserva o A.T.C.) coloro esercitano il prelievo selettivo dovranno inoltre provvedere alla denuncia dell'uscita mediante compilazione degli appositi tagliandi forniti dalla Provincia o dall'A.T.C. o Comprensorio alpino (costituiti da tre parti: una parte per la denuncia di inizio uscita, una parte per la denuncia di fine uscita e una parte da trattenere da parte del cacciatore) mediante imbucatura nelle apposite cassette e all'eventuale comunicazione dell'avvenuto abbattimento (denuncia di abbattimento) al presidente e/o delegato del Comprensorio alpino e A.T.C. e alla Polizia provinciale per la successiva compilazione della scheda dei dati biometrici.

Il presidente del Comprensorio alpino o dell'A.T.C. dovrà altresì aver cura di registrare, di volta in volta, le uscite effettuate da ciascun cacciatore autorizzato.

I presidenti delle Riserve alpine e dell'A.T.C. sono responsabili dell'aggiornamento in tempo reale dell'andamento degli abbattimenti ricompresi nello specifico piano di abbattimento specificatamente previsto. Non appena raggiunti i limiti di abbattimento, il presidente informerà la Provincia e provvederà alla sospensione della caccia informando i soci.

3. MODI E MEZZI CONSENTITI

Il prelievo degli Ungulati viene praticato esclusivamente in selezione da appostamento mediante fucile a canna rigata munito di ottica con le modalità sotto indicate. E' fatto assoluto divieto di utilizzo del segugio nella caccia agli Ungulati.

L'allestimento e il mantenimento degli appostamenti è regolamentato dalla Regione Veneto con legge regionale n. 23/2013 e successivi provvedimenti applicativi.

3.1. Caccia di selezione

Nella caccia di selezione agli ungulati (Cervidi e Bovidi) è obbligatorio l'accompagnamento da parte di un cacciatore esperto abilitato dall'Amministrazione provinciale e iscritto all'apposito albo. Il cacciatore esperto accompagnatore che effettua l'uscita in selezione per l'abbattimento di un capo assegnatogli dovrà essere accompagnato da altro cacciatore socio della stessa Riserva o dell'A.T.C. oppure da un altro accompagnatore esperto abilitato.

L'accompagnamento comporta, a carico dell'esperto, l'obbligo di rimanere nelle vicinanze del cacciatore (o altro esperto assegnatario del capo), e comunque entro una distanza di 50 m dallo stesso, almeno sino a quando l'animale è stato colpito.

L'accompagnamento nel prelievo selettivo del daino e del cervo è subordinato al possesso della qualifica di esperto accompagnatore nel prelievo di selezione dei Cervidi e Bovidi e, in

alternativa, del capriolo, purché in quest'ultimo caso sia prevista idonea e specifica formazione attraverso la partecipazione obbligatoria ad un corso didattico sulla relativa specie (cervo e/o daino).

Ciascun Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-venatoria potrà prevedere l'obbligo a carico dei cacciatori che intenderanno effettuare il prelievo selettivo, di partecipare, prima dell'inizio dell'annuale attività venatoria, ad una prova di tiro.

Gli esperti accompagnatori residenti o non residenti in Provincia di Verona, abilitati in altre Province, per poter esercitare la propria funzione, devono ottenere dal Servizio tutela faunistico ambientale il riconoscimento della qualifica ottenuta. Sono comunque riconosciute le abilitazioni per esperti accompagnatori e/o selecontrollori, purché riferite alla specie di ungulato oggetto di prelievo, rilasciate dalle seguenti Regioni e/o Province: Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Provincia autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano (purché sia stata prevista la prova finale d'esame). Sono altresì riconosciute le abilitazioni alla caccia selettiva degli Ungulati rilasciate da altre Amministrazioni pubbliche, ottenute secondo i programmi didattici e i criteri di valutazione previsti dall'I.S.P.R.A..

A partire dal 1° marzo 2015 anche i cacciatori che praticano il prelievo selettivo dei Cervidi e Bovidi dovranno essere in possesso di una adeguata formazione ottenuta mediante partecipazione di apposito corso teorico di non meno di 18 ore di lezioni, strutturato sulla base di specifico programma didattico previsto dalla Provincia. Con apposito provvedimento del Servizio tutela faunistico ambientale sono riconosciuti quali cacciatori di Ungulati anche i candidati ai corsi per esperti accompagnatori svolti in provincia di Verona successivamente alla data del 1° gennaio 2012, che non hanno superato la relativa prova d'esame.

La caccia agli ungulati è consentita con i mezzi di cui all'articolo 13 della legge n. 157/1992, ed in particolare con il fucile a canna rigata munito di ottica, compresi i combinati "Boch" e "Drilling" di calibro minimo non inferiore a 5,6 mm: sono vietate, invece, le armi semiautomatiche. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo di selezione deve essere munita di ottica di puntamento.

Per ogni specie dovrà essere utilizzato un calibro adeguato. Per la caccia al cervo è consigliabile l'utilizzo di fucile con calibro non inferiore a 7 mm e lunghezza del bossolo vuoto non inferiore a 5,6 millimetri, nonché con il calibro 308 W., 270 W.S.M., 300 W.S.M., 7 W.S.M.. È altresì consigliato l'uso dei seguenti calibri: 6,5x55 Swedish, 6,5-284 Norma, 7,5x55 Swiss, 7 mm Remington Short Action Ultra Magnum e 300 Remington Short Action Ultra Magnum.

Durante l'uscita di accompagnamento, l'esperto può portare i mezzi di cui al precedente comma, esclusivamente all'interno del Comprensorio alpino o A.T.C. di appartenenza quale socio (annuale e/o ospite), per abbattere, qualora si renda necessario, il capo ferito dal cacciatore accompagnato: in tal caso l'esperto deve contrassegnare la giornata di caccia sul tesserino venatorio regionale (o documento sostitutivo, preventivamente vidimato, fornito dalla Provincia, di cui al punto 2.).

La distanza massima di tiro consentita per tutte le specie di Ungulati è fissata in 300 m.

Ciascun Comprensorio alpino o A.T.C. potrà prevedere l'obbligo a carico dei cacciatori che intenderanno effettuare il prelievo selettivo, di partecipare, prima dell'inizio dell'annuale attività venatoria, ad una prova di tiro.

Per ogni giornata di caccia è consentito l'abbattimento fino a due capi di ungulati al massimo, come da disposizioni regionali per quanto riguarda il prelievo venatorio alla fauna stanziale.

In caso di abbattimento di esemplari visibilmente menomati e defedati all'interno degli specifici sopraccitati periodi, il capo dovrà essere messo a disposizione del personale del Corpo di Polizia provinciale per gli opportuni accertamenti sanitari. L'abbattimento per motivi sanitari di capi non rientranti nel piano o se effettuato al di fuori del periodo corrispondente alla relativa classe d'età e sesso, potrà essere effettuato solo dal personale della Polizia provinciale o da altro personale individuato dal Comprensorio alpino o A.T.C., purché direttamente coordinato in loco dalla Polizia provinciale.

3.2. Recupero dei capi feriti

Il recupero degli ungulati feriti viene svolto dal personale del Corpo di Polizia provinciale o da unità cinofile (conduttore e cane) abilitate e/o riconosciute dal Servizio tutela faunistico ambientale della Provincia di Verona secondo le modalità stabilite dalla determinazione dirigenziale n. 1582/11 del 15 aprile 2011.

Dopo il tiro il cacciatore dovrà verificare, sul luogo in cui si trovava il capo, la presenza di possibili tracce che ne indichino il ferimento e provvedere alla marcatura del sito. In caso di ferimento del capo il cacciatore, e qualora si rendesse necessario il recupero con il cane da traccia, dovrà provvedere immediatamente a sospendere l'attività e darne comunicazione tempestivamente alla Polizia provinciale, al presidente del Comprensorio alpino/A.T.C. ed eventualmente ad un conduttore abilitato, che si attiverà nella ricerca del capo ferito con i cani da traccia abilitati, anche all'interno delle zone vietate alla caccia. La comunicazione alla Polizia provinciale, secondo le modalità dalla Stessa previste, è sempre dovuta anche nel caso di interessamento di un conduttore abilitato (con relativo cane abilitato) per il recupero.

Prima di iniziare il recupero sarà compilato un apposito permesso, da imbucare nelle cassette predisposte dalla Riserva alpina o A.T.C.

Qualora il recupero del capo ferito venga effettuato dal conduttore abilitato assieme ad altri cacciatori/operatori dovrà essere data preventiva comunicazione al Corpo di Polizia provinciale.

Sul permesso saranno segnate: data, ora di inizio recupero, ora di fine recupero, località, nominativo del conduttore del cane, nomi dei cacciatori armati che partecipano al recupero oltre il cacciatore che ha ferito il capo (a discrezione dell'agente/ufficiale di Polizia provinciale o del conduttore abilitato, a seconda della complessità della zona dove si effettua il recupero).

Il recupero è autorizzato anche nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), nel caso in cui il ferimento sia avvenuto la sera prima del giorno di divieto, al fine di evitare inutili agonie all'animale ferito.

Nelle zone vietate alla caccia l'attività di recupero potrà essere svolta esclusivamente in presenza del personale del Corpo di Polizia provinciale.

L'attività venatoria del cacciatore che ha ferito l'ungulato non potrà proseguire fino a quando non venga dichiarata chiusa l'attività di recupero.

3.3. Giornate, orari e periodi di caccia

Il cacciatore, al quale è stato assegnato il capo da abbattere, può esercitare il prelievo di selezione ai Cervidi e Bovidi per cinque giorni settimanali a scelta escluso il martedì e venerdì, anche su terreni coperti dalla neve.

Il prelievo selettivo degli Ungulati viene svolto da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.

I periodi di prelievo, indicati specificatamente per singola specie, sesso e classe d'età, sono previsti ai successivi punti 4., 5., 6. e 7.; eventuali rimodulazioni degli stessi potranno essere previste dal Servizio tutela faunistico ambientale in conformità a quanto indicato dall'I.S.P.R.A. e/o del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale.

4. PRELIEVO DEL CAPRIOLO

Il prelievo del capriolo viene svolto sulla base del relativo piano di abbattimento approvato annualmente dal Servizio tutela faunistico ambientale, nel rispetto dei periodi sotto indicati:

- dal 1° giugno al 30 giugno per i maschi giovani (classe I), dando priorità di abbattimento ai soggetti che presentano sviluppo morfologico inferiore alla media osservata (indicativamente "bottoncini" e "puntuti" deboli), nonché ai soggetti di altre classi d'età che appaiono visibilmente menomati o defedati;
- dal 15 agosto al 20 ottobre per i maschi di classe I e II;

- dal 15 settembre al 15 dicembre, sia per le femmine di classe I e II;
- dal 15 settembre al 15 dicembre per i giovani maschi e femmine di classe 0.

Il contingente di prelievo dei maschi giovani nel periodo primaverile (giugno), in ciascun Comprensorio alpino e A.T.C., è determinato e approvato dalla Provincia nella misura indicativamente del 20% dei capi complessivi abbattuti nella stagione venatoria precedente.

Con provvedimento del Servizio tutela faunistico ambientale, a seguito della valutazione dei censimenti e degli abbattimenti effettuati nella precedente stagione venatoria viene approvato il piano di prelievo annuale, distinto per sesso e classi d'età, per i vari Comprensori alpini e AA.TT.C..

Fermi restando i sopraccitati periodi per ciascun sesso e classe d'età, nonché il numero di capi assegnato a ciascun Comprensorio e A.T.C., dovranno comunque essere privilegiati, durante l'attività di prelievo, i capi visibilmente e chiaramente menomati, deperiti, defedati o che presentano palesi sintomi delle parassitosi tipiche della specie.

5. PRELIEVO DEL DAINO

Il prelievo del daino viene svolto sulla base del relativo piano di abbattimento approvato annualmente dal Servizio tutela faunistico ambientale, nel rispetto dei periodi sotto indicati:

- dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 28 febbraio per i maschi di classe I (fusoni), fatto salvo quanto previsto al successivo comma;
- dal 1° novembre al 28 febbraio per i maschi di classe II e successive (balestroni e palanconi), fatto salvo quanto previsto al successivo comma;
- dal 15 dicembre al 28 febbraio per le femmine di classe I (sottili) e II, fatto salvo quanto previsto al successivo comma;
- dal 15 dicembre al 28 febbraio per le femmine e i maschi di classe 0, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

Il prelievo del daino durante il mese di febbraio dovrà essere opportunamente regolamentato dal Servizio tutela faunistico ambientale, mediante, sia attraverso l'individuazione dei Comprensori alpini/ATC ove prevederlo, sia attraverso l'eventuale limitazione delle uscite, al fine di ridurre il possibile impatto sulle altre specie faunistiche.

Con provvedimento del Servizio tutela faunistico ambientale, a seguito della valutazione dei censimenti e degli abbattimenti effettuati nella precedente stagione venatoria, viene annualmente approvato il piano di prelievo del daino, distinto per sesso e classi d'età, per i vari Comprensori alpini e AA.TT.C..

Fermi restando i sopraccitati periodi per ciascun sesso e classe d'età, nonché il numero di capi assegnato a ciascun Comprensorio alpino e A.T.C., dovranno comunque essere privilegiati, durante l'attività di prelievo, i capi visibilmente e chiaramente menomati, deperiti, defedati o che presentano palesi sintomi delle parassitosi tipiche della specie.

6. PRELIEVO DEL CERVO

Il prelievo del cervo viene svolto sulla base del relativo piano di abbattimento approvato annualmente dal Servizio tutela faunistico ambientale, nel rispetto dei periodi sotto indicati:

- dal 15 agosto al 15 settembre e dal 15 ottobre al 15 dicembre per i maschi di classe I;
- dal 15 ottobre al 15 dicembre per i maschi di classe II e successive;
- dal 15 ottobre al 15 dicembre per le femmine di classe I e II;
- dal 15 ottobre al 15 dicembre per i maschi e femmine di classe 0.

Le classi d'età del cervo sono così rappresentate:

- classe 0 = soggetti di età inferiore ad 1 anno;
- classe I = soggetti maschi e femmine 1 anno;

- classe II = soggetti maschi e femmine da 2 a 7 anni;
- classe III = soggetti maschi e femmine di 8 anni e oltre.

Con provvedimento del Servizio tutela faunistico ambientale, a seguito della valutazione dei censimenti e degli abbattimenti effettuati nella precedente stagione venatoria, viene annualmente approvato il piano di prelievo del cervo, distinto per sesso e classi d'età, per i vari Comprensori alpini e AA.TT.C.

Fermi restando i sopraccitati periodi per ciascun sesso e classe d'età, nonché il numero di capi assegnato a ciascun Comprensorio alpino e A.T.C., dovranno comunque essere privilegiati, durante l'attività di prelievo, i capi visibilmente e chiaramente menomati, deperiti, defedati o che presentano palesi sintomi delle parassitosi tipiche della specie.

7. PRELIEVO DEL CAMOSCIO

Il prelievo del camoscio viene svolto sulla base del relativo piano di abbattimento approvato annualmente dal Servizio tutela faunistico ambientale, nel rispetto dei periodi sotto indicati:

- dal 15 agosto al 15 dicembre per i maschi di classe I, II e successive;
- dal 15 agosto al 15 dicembre per le femmine di classe I;
- dal 1° settembre al 15 dicembre per le femmine di classe II e successive;
- dal 1° settembre al 15 dicembre per i maschi e le femmine di classe 0.

Con provvedimento del Servizio tutela faunistico ambientale, a seguito della valutazione dei censimenti e degli abbattimenti effettuati nella precedente stagione venatoria, viene annualmente approvato il piano di prelievo del camoscio, distinto per sesso e classi d'età, per i vari Comprensori alpini e AA.TT.C.

Fermi restando i sopraccitati periodi per ciascun sesso e classe d'età, nonché il numero di capi assegnato a ciascuna Riserva alpina, dovranno comunque essere privilegiati, durante l'attività di prelievo, i capi visibilmente e chiaramente menomati, deperiti, defedati o che presentano palesi sintomi delle parassitosi tipiche della specie.

8. USCITA AL PRELIEVO E RILEVAMENTO DATI BIOMETRICI

Il cacciatore che intende effettuare la caccia di selezione dovrà indicare preventivamente la giornata di caccia contrassegnando la giornata di caccia sul tesserino venatorio, nonché compilando gli appositi tagliandi di cui al punto 2., uno per ogni uscita, imbucandoli prima di iniziare la caccia, nelle cassette appositamente predisposte a cura dei singoli comitati di gestione, ove si effettua la caccia di selezione. L'esperto accompagnatore che intende portare con se il fucile dovrà segnare l'uscita sul proprio tesserino venatorio.

Ogni Comprensorio alpino o A.T.C. dovrà collocare sul proprio territorio da una a due cassette per la raccolta dei tagliandi, impegnandosi altresì a dare informativa dell'ubicazione ai propri soci.

I tagliandi dovranno essere imbucati nella cassetta più vicina al luogo del prelievo.

Ogni cambiamento del luogo di caccia deve essere accompagnato dall'imbucatura di un nuovo tagliando nell'apposita cassetta con le modalità sopraccitate.

Subito dopo l'avvenuto abbattimento il cacciatore deve applicare al tendine del garretto dell'arto posteriore il contrassegno inamovibile preventivamente rilasciato dal comitato di gestione, provvedendo alla rimozione delle tacche relative alla data di abbattimento.

Al fine di consentire il controllo del capo il cacciatore deve immediatamente denunciare l'avvenuto abbattimento al presidente o suo referente del relativo Comprensorio alpino e dell'A.T.C. e alla Polizia provinciale. Il cacciatore deve tenere il capo intero, eventualmente ripulito unicamente dagli organi interni, non congelato, per le 18 ore successive alla denuncia di abbattimento, per consentire la visione da parte della Polizia provinciale per i controlli di

competenza, per l'aggiornamento del piano di prelievo per l'eventuale rilevamento dei dati biometrici. Trascorso tale periodo il cacciatore potrà disporre del capo abbattuto dopo che lo stesso sia stato visionato dal presidente o suo delegato della Riserva alpina e dell'A.T.C. e sia stata compilata la relativa scheda biometrica, la cui copia dovrà essere trasmessa entro 48 ore al Comando del Corpo di Polizia provinciale: una copia della scheda dovrà altresì essere trattenuta dal Comprensorio alpino o A.T.C.. Alla compilazione della scheda concorrono sia il cacciatore che ha abbattuto il capo (eventualmente assieme al relativo esperto accompagnatore), che il presidente o delegato del Comprensorio alpino e A.T.C. o il concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria; a questi ultimi spetta poi il compito della trasmissione della scheda biometrica alla Provincia con le modalità sopraccitate. Ciascun Comprensorio alpino/A.T.C. potrà dotarsi di personale, adeguatamente formato, per il rilevamento delle misurazioni biometriche e la compilazione delle relative schede.

Il cacciatore può disporre del capo abbattuto prima dello scadere delle 18 ore successive alla denuncia, qualora l'esemplare sia stato visionato dai soggetti sopra elencati.

Il Comprensorio alpino o A.T.C., dopo aver controllato l'appartenenza alla classe di età stabilita dal piano di abbattimento, provvederà ad aggiornare il piano medesimo e darne comunicazione mediante affissione in bacheca. Il completamento del piano assegnato dovrà essere comunicato al Servizio tutela faunistico ambientale dal presidente del Comprensorio alpino e dell'A.T.C..

In caso di presunta non corrispondenza del capo abbattuto rispetto a quello assegnato, la Polizia provinciale (o il presidente, o suo delegato, del Comprensorio alpino/A.T.C.) segnalerà il caso al Servizio tutela faunistico ambientale, che provvederà all'eventuale rimodulazione del piano di abbattimento assegnato. Come per tutti i capi abbattuti, il cacciatore dovrà provvedere, anche in questo caso, alla preparazione della mandibola e/o del trofeo per l'annuale valutazione; in occasione della stessa verrà determinato il sesso e la classe di appartenenza del capo ai fini dell'applicazione delle penalità a carico dell'esperto accompagnatore e del cacciatore, e delle compensazioni di cui al punto 1. delle presenti direttive, da applicarsi al Comprensorio alpino/A.T.C. per la stagione venatoria successiva.

Fermo restando quando previsto al punto 1. delle presenti direttive, in caso di abbattimento non corrispondente a quanto assegnato al cacciatore (da accertarsi in occasione dell'annuale valutazione dei trofei), il Servizio tutela faunistico ambientale applicherà gli eventuali provvedimenti disciplinari di cui al successivo punto 11. nei confronti dell'esperto accompagnatore; nei confronti del cacciatore che ha erroneamente abbattuto il capo, il Comprensorio alpino/A.T.C. applicherà una riduzione del punteggio di merito ai fini della graduatoria degli ammessi al prelievo non inferiore a 5 punti, e comunque il cacciatore potrà non partecipare al prelievo selettivo nei confronti della specie oggetto di errore di valutazione, solo dopo che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di apertura degli abbattimenti della specie in questione.

Il Servizio tutela faunistico ambientale adotterà propri criteri di valutazione ai fini dell'applicazione della tollerabilità in caso di prelievo difforme rispetto a quanto assegnato. Tali criteri dovranno tenere conto della specie, sesso e classe di appartenenza, del periodo di abbattimento e delle tipologie ambientali che caratterizzano il territorio della provincia di Verona.

Il Servizio tutela faunistico ambientale consegna al presidente/delegato di ciascun Comprensorio alpino e A.T.C. i cartellini da applicare sul trofeo, conformemente al numero di capi di ungulati a loro assegnati, al fine della presentazione degli stessi alla valutazione della classe d'età. La compilazione di tali cartellini identificativi spetta alla Polizia provinciale o al Presidente della Riserva alpina e/o dell'Ambito territoriale di caccia.

I contrassegni non utilizzati durante la stagione venatoria dovranno essere riconsegnati al Comprensorio alpino o all'A.T.C. o al concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria inderogabilmente entro il 15 marzo dell'anno successivo.

9. PREPARAZIONE TROFEI

I trofei e l'intera mandibola inferiore, accuratamente puliti, vanno conservati per le annuali "valutazioni" e consegnati entro il 15 marzo ai responsabili del Comprensorio alpino o dell'Ambito territoriale di caccia, che a loro volta provvederanno a consegnare gli stessi alla Provincia entro il 1° aprile, fatta salva la possibilità da parte del Servizio tutela faunistico ambientale di stabilire diverse modalità operative. La mancata o la cattiva pulitura degli stessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste da scontarsi nella successiva stagione venatoria.

10. GRADUATORIA DI MERITO DEGLI AMMESSI AL PRELIEVO E PENALITA' ACCESSORIE NEI CONFRONTI DEL CACCIATORE IN CASO DI ABBATTIMENTO NON CONFORME

Al fine di incentivare la partecipazione alle attività di gestione faunistico-ambientale promosse dalla Provincia, dall'A.T.C. e dai Comprensori alpini, viene attribuito un punteggio di merito, valido ai fini della graduatoria annuale per l'accesso alla caccia di selezione, ad ogni singolo cacciatore in base alla partecipazione nelle sotto citate iniziative e tenuto conto anche delle eventuali irregolarità commesse nell'esercizio dell'attività in oggetto.

La partecipazione ai censimenti alla specie di riferimento costituisce elemento inderogabile per la partecipazione al piano di abbattimento; nel caso del capriolo deve essere garantita la partecipazione a un censimento rispetto ai tre previsti.

Viene qui di seguito proposta una tabella per la determinazione della graduatoria per l'accesso alla caccia di selezione, alla quale le Riserve alpine e gli AA.TT.C. potranno attenersi, fatta salva la possibilità da parte degli stessi di integrarla e di adeguarla alle proprie esigenze operative, senza comunque alterarne i principi fondamentali.

Il punteggio è attribuito secondo la tabella sotto riportata e relativamente alla partecipazione alle seguenti tipologie di attività:

1. partecipazione ai censimenti (è obbligatorio partecipare ad almeno una uscita);
2. miglioramenti ambientali e preparazione di siti;
3. attività faunistico-venatoria, sia in fase programmatoria che attuativa.

Descrizione	Punteggio positivo	Punteggio negativo
Partecipazione ai censimenti alla specie in questione.	+15 (minimo 5 punti per ogni censimento)	
Partecipazione alla giornata ambientale	+5	
Attività del distretto e partecipazione ad iniziative in campo faunistico-ambientale organizzate dal Comprensorio stesso	+ 5	
Partecipazione a corsi, seminari e aggiornamenti in materia di biologia degli ungulati, gestione venatoria e di prelievo selettivo.	+ 5	
Mancata consegna dei contrassegni non utilizzati		- 10
Abbattimento non conforme a quanto assegnato		- 5
Ritardata consegna dei trofei		- 10
Cattiva pulitura dei trofei		- 10
Imbucare il tagliando di uscita il giorno precedente		- 10
Irregolare compilazione della scheda d'uscita o di abbattimento		- 5

In caso di abbattimento non conforme, accertato dalla Provincia in occasione dell'annuale valutazione trofei, oltre a quanto previsto nella sopra indicata tabella, il Comprensorio alpino e/o A.T.C., nella successiva stagione venatoria, non potrà comunque autorizzare lo stesso cacciatore all'abbattimento di un capo della stessa specie, prima dei quindici successivi all'apertura del prelievo selettivo di tale ungulato. In caso di abbattimento non conforme, nei confronti dell'esperto accompagnatore verranno altresì applicate le penalità accessorie di cui al punto 9. delle presenti direttive.

I Comprensori alpini e gli Ambiti territoriali di caccia assegneranno ai cacciatori i capi da prelevare valutando le domande nei modi dagli stessi stabiliti.

Saranno esclusi, sia dall'assegnazione dei capi per la stagione in corso, che dalla graduatoria di merito per la stagione venatoria successiva, i cacciatori che hanno commesso le seguenti gravi irregolarità:

- presentazione della spoglia di un capo abbattuto a cui sono state asportate parti anatomiche utili per la corretta valutazione (mammelle, organi genitali, ecc.....);
- mancata applicazione del contrassegno al capo abbattuto;
- uscita senza accompagnatore.

Saranno inoltre esclusi dalla graduatoria di merito per due annate venatorie successive, i cacciatori che hanno presentato, per la valutazione annuale, trofei già punzonati riconducibili alle stagioni venatorie precedenti.

Il mancato ritiro dell'autorizzazione o del contrassegno rilasciati dal Comprensorio alpino o A.T.C. o la mancata effettuazione dell'uscita programmata, in assenza di giustificati motivi o di un adeguato preavviso comporterà l'esclusione dall'assegnazione di ungulati per l'anno in corso e per quello successivo.

Ad ogni cacciatore non può essere assegnato più di un capo per giornata; in caso di prelievo sanitario è tuttavia consentito l'abbattimento giornaliero di più capi da parte dello stesso cacciatore.

11. PROVVEDIMENTI ACCESSORI NEI CONFRONTI DELL'ESPERTO ACCOMPAGNATORE

L'esperto accompagnatore in caso di abbattimento di un capo non conforme a quanto assegnato sarà sospeso dalla propria funzione per un periodo massimo di un anno, nei confronti della specie sulla quale è stato commesso l'errore. La non conformità dell'abbattimento viene effettuata, in occasione dell'annuale valutazione trofei, sulla base di criteri tecnici preventivamente stabiliti dal Servizio tutela faunistico ambientale, e solo a seguito delle risultanze della stessa, la Provincia adotterà gli eventuali provvedimenti accessori nei confronti dell'esperto accompagnatore e le eventuali compensazioni a carico del Comprensorio alpino e A.T.C., di cui al punto 1. delle presenti direttive, da applicarsi in tutti i casi a partire dalla stagione venatoria successiva.

L'esperto accompagnatore potrà essere altresì sospeso dalla qualifica anche in caso di gravi infrazioni in materia di caccia, con particolare riferimento a quella rivolta agli Ungulati.

Dopo tre penalità cumulate si procederà alla revoca della qualifica di esperto accompagnatore agli Ungulati. La decadenza della qualifica di esperto accompagnatore è altresì regolamentata dall'articolo 10 della deliberazione della Giunta provinciale n. 112 del 10 luglio 2003, con la quale viene istituito l'albo dei cacciatori esperti accompagnatori nel prelievo di selezione degli ungulati.

Per le irregolarità commesse dal cacciatore si applica invece quanto previsto al precedente punto 10..

